



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI IMPIANTI E BEVANDE PER LA DISTRIBUZIONE A CONSUMO LIBERO
PRESSO LE MENSE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA
GARA N. 8708131
CIG N. 9391439C9F**

Articolo 1 - Definizioni

Per "Appaltatore" o "Fornitore" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale di appalto (Capitolato) a seguito dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica regolata dallo specifico disciplinare.

Per "Stazione appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario affidataria della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Articolo 2 – Oggetto e durata dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di impianti e bevande per la distribuzione a consumo libero e a costo fisso pro-pasto, per gli utenti dei Servizi Ristorazione di Firenze, Siena e Pisa dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, realizzata per mezzo di distributori self service installati all'interno delle sale consumazione delle mense indicate al successivo articolo 5 di:

- acqua microfiltrata gassata refrigerata, naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente;
- bevande varie quali succhi o bibite naturali e gassate tra cui saranno scelti da parte dell'Azienda almeno n. 5 gusti (di cui massimo due bibite gassate). L'Appaltatore dovrà dare la disponibilità a inserire, tra le bevande disponibili, almeno due bevande a ridotto contenuto calorico e senza dolcificanti artificiali.

L'Azienda renderà a consuntivo i pasti mensili erogati sulla base dei dati elaborati dal proprio sistema informatico di rilevazione accessi mensa (SIR). Gli stessi dati saranno trasmessi al Fornitore a mezzo fax o sistemi informatici e costituiranno in modo insindacabile il fattore di cui al primo comma del presente articolo (costo fisso pro-pasto) ai fini della determinazione del corrispettivo da riconoscere al Fornitore.

Il Fornitore, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente Capitolato, allo Schema di contratto e all'offerta presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura e la consegna del materiale presso i locali indicati dall'Azienda e ogni altro onere necessario a effettuare la fornitura in oggetto a regola d'arte.

Il contratto in oggetto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dall'avvio dell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e provvedere alla prosecuzione della fornitura nel modo che riterrà più opportuno.

Il termine concesso all'Azienda per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di prova.



Articolo 3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'Appalto è quello risultante dall'offerta economica del Fornitore tenuto conto di ogni singola tipologia di impianto di distribuzione bevande, determinato sulla base del numero dei pasti presunti.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di tutte le prestazioni di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente la fornitura di cui trattasi.

L'importo complessivo stimato per la durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a Euro 429.492,93 IVA esclusa, oltre Euro 146,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso in base alla tipologia di fornitura richiesta:

- Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero completo: Euro 426.734,00 I.V.A. esclusa oltre Euro 126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero con impianto preesistente: Euro 2.758,93 I.V.A. esclusa, oltre Euro 20,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I pasti di seguito indicati e presi come riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara derivano da una stima di quanto somministrato presso le varie Mense dell'Azienda interessate dall'appalto negli ultimi anni; essi, pertanto, sono da considerarsi meramente indicativi, in quanto l'Azienda pagherà al Fornitore il corrispettivo determinato esclusivamente in base ai pasti effettivamente erogati tenendo conto della tipologia di impianto; nel conteggio dei pasti saranno esclusi i pasti da asporto nella cui composizione è prevista la bottiglietta di acqua da cl 500:

MENSA	PASTI ANNUI PRESUNTI
Calamandrei	300.000
Caponnetto	340.000
Martiri	700.000
Betti	120.000
San Miniato	110.000
Cammeo (impianto preesistente)	180.000

Articolo 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto

La fornitura oggetto dell'appalto si articola come di seguito descritto:

• Articolazione

Ciascuno dei distributori dovrà essere dotato di almeno n. 3 erogatori di acqua (es. naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente, gassata refrigerata) e n. 3 erogatori di bevande indicate al precedente articolo 2.

Ognuno dei distributori dovrà essere autonomo rispetto agli altri e dovrà essere dotato di banco di appoggio.

L'erogazione della bevanda dovrà avvenire tramite pulsante.

1.a) Distribuzione di bevande con fornitura di impianto - Mense Calamandrei, Caponnetto, San Miniato, Martiri, Betti.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico all'installazione, all'interno delle sale ristorante, delle attrezzature necessarie per effettuare l'erogazione delle bevande. Dovrà installare una quantità di macchine tale da garantire la distribuzione anche qualora si verificassero problemi tecnici ad una delle macchine distributrici.

L'Appaltatore nel provvedere all'installazione delle macchine deve osservare le prescrizioni dei piani di esodo dei singoli locali e le altre in materia di sicurezza, lasciando libere le vie di fuga e gli apprestamenti della sicurezza, come estintori, naspi e idranti degli impianti antincendio presenti nelle strutture. A tal fine, al termine dell'installazione degli impianti sarà redatto un



verbale congiunto con il personale tecnico dell'Azienda in cui si darà atto del rispetto delle predette disposizioni.

L'Appaltatore dovrà assumere a proprio carico tutti i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni impianto; dovrà inoltre, con cadenza almeno trimestrale, garantire il controllo preventivo delle attrezzature, la sanificazione delle stesse, la regolazione e ogni altro intervento atto ad assicurarne il regolare funzionamento.

1.b) Distribuzione di bevande con impianto preesistente – Mensa Cammeo.

L'Appaltatore deve avvalersi dell'impianto già esistente presso la sala ristorazione indicata con la predisposizione dei relativi adeguamenti tecnici che dovrà concordare con la ditta produttrice dell'impianto e che dovranno mantenere la possibilità di agevole sanificazione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sarà a carico dell'Azienda.

• **Trattamento acqua**

L'Appaltatore dovrà realizzare il sistema di trattamento dell'acqua nel rispetto delle vigenti normative, prevedendo in particolare le modalità di controllo e di sostituzione dei filtri sulla base dell'autonomia degli stessi.

Presso le mense Calamandrei, Caponnetto, San Miniato, Martiri e Betti, l'Appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione di un registro di manutenzione delle attrezzature e del sistema di trattamento dell'acqua per documentare il rispetto di quanto richiesto e permettere ogni controllo interno ed esterno.

• **Fornitura materiali**

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprio carico, alla fornitura dei seguenti materiali:

Distribuzione di bevande con fornitura impianto

- concentrati per le bevande confezionati in bag in box vuoto a perdere (massimo kg 10 cadauno);

- bombole CO2 alimentare a rendere (massimo kg 20 cadauna); le bombole esauste dovranno essere ritirate periodicamente evitando accumuli presso le sedi dell'Azienda.

Distribuzione di bevande con impianto preesistente

- concentrati per le bevande confezionati in bag in box vuoto a perdere (massimo kg 10 cadauno);

- anidride carbonica alimentare potrà essere fornita sotto forma gassosa in bombole, o liquida con installazione di apposito serbatoio, secondo le modalità di seguito specificate: installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di serbatoio e rifornimenti di CO2 alimentare liquida serbatoio per CO2 liquida; caratteristiche: a bassa pressione utilizzato per la fornitura e lo stoccaggio di anidride carbonica ad uso alimentare allo stato liquido; capacità CO2 liquida per serbatoio circa 200 Kg; presenza di valvole di sicurezza; presa di carico esterna; sistema di back-up in grado di garantire un'erogazione di prodotto ininterrotta anche in caso di emergenza: il sistema deve prevedere un collegamento in parallelo ad almeno un recipiente di anidride carbonica E 290 utilizzabile in alternativa al serbatoio.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico alla fornitura di CO2 alimentare, senza nessuna limitazione e secondo le quantità richieste dall'Azienda al fine di garantire la fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero.

L'Appaltatore potrà proporre la distribuzione di ulteriori bevande analcoliche tradizionali e innovative, al fine di aumentare la varietà per gli utenti. L'Azienda si riserverà successivamente di esprimere in tal senso parere favorevole rispetto alla gamma delle bevande proposta e di determinare sia in fase di avviamento del contratto, sia successivamente, la varietà di bevande richiesta sulla base del gradimento degli utenti e di altre motivazioni di carattere qualitativo e logistico.

Articolo 5 - Ubicazione strutture

La fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero di cui al presente Capitolato avverrà presso le seguenti sedi dell'Azienda:

TIPO FORNITURA	SEDE	
Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero: con fornitura di impianto	FIRENZE	Mensa Calamandrei – Viale Morgagni 47/ 51
		“Coffee.TO” presso Casa dello Studente Calamandrei in Viale Morgagni 47/51
		“Mensa A. Caponnetto” – Via Piovani 1
	PISA	Mensa Martiri - Via Martiri 4, 6, 7 -
		Mensa Betti - c/o Complesso “Concetto Marchesi” – Via Betti
SIENA	Mensa San Miniato – Via E. de Nicola 9	
Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero: con impianto preesistente	PISA	Mensa Cammeo - Via Cammeo 51 -

Articolo 6 - Modifica del contratto e variazioni

Secondo quanto previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni rispetto a quanto indicato nelle norme contrattuali e nel presente Capitolato. Ha invece l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Azienda a patto che non rappresentino una modifica essenziale alla natura dell'appalto.

Nel corso dell'appalto potrà essere richiesta l'installazione di ulteriori distributori di bevande a consumo libero, anche in strutture diverse rispetto a quelle sopra menzionate, alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato per la tipologia di cui al precedente articolo 4 "1.a) Distribuzione di bevande con fornitura di impianto.

In questi casi l'Appaltatore rimarrà comunque vincolato all'esecuzione del contratto, cosicché resta escluso per esso il diritto di recesso o la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compensi o indennizzi, a qualsiasi titolo risarcitorio.

Articolo 7 – Modalità di consegna

I prodotti concentrati e l'anidride carbonica dovranno essere consegnati nei modi e nei tempi richiesti dal Servizio Ristorazione di ciascuna sede territoriale **nel rispetto degli orari di scarico merci** dei magazzini oggetto del presente appalto e comunque non oltre le **96 (novantasei) ore** dall'invio dell'ordinativo, con consegna al piano ove richiesto.

Articolo 8 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature installate dovranno essere effettuati entro **le 72 (settantadue) ore** dalla richiesta di intervento effettuata dall'Azienda.

Articolo 9 - Oneri a carico della Stazione appaltante

Sono a carico dell'Azienda le spese di forza motrice e l'acqua.

Articolo 10 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore:

- Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero: con fornitura di impianto
a) l'installazione in comodato gratuito delle attrezzature;

- b) la manutenzione straordinaria delle attrezzature ed eventuale sostituzione di componenti;
- c) la manutenzione ordinaria delle attrezzature, consistente nella pulizia periodica di controllo;
- d) il servizio di microfiltrazione dell'acqua;
- e) la fornitura dei concentrati per tutte le bevande distribuite a consumo libero;
- f) la fornitura di CO2 alimentare per la gassatura.

Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero: con impianto preesistente

- a) la manutenzione straordinaria delle attrezzature ed eventuale sostituzione di componenti solo nel caso della fornitura dei serbatoi di anidride alimentare liquida;
- b) il servizio di microfiltrazione dell'acqua;
- c) la fornitura dei concentrati per tutte le bevande distribuite a consumo libero;
- d) la fornitura di CO2 alimentare per la gassatura.

Articolo 11 – Controlli e Verifica di conformità

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con il supporto del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) controlla i livelli di qualità delle prestazioni in corso di esecuzione.

Al termine dell'appalto viene effettuata la verifica di conformità.

Tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e dal presente Capitolato.

Le attività di controllo e di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione al Fornitore il quale entro 10=(dieci) giorni lavorativi dovrà procedere all'espletamento delle attività non eseguite, o eseguite in maniera non soddisfacente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 dello schema di contratto di appalto. Al presente appalto si applicano le regole per la verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 12 – Deposito cauzionale e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la decadenza dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Appaltatore e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. A tale scopo il Fornitore si impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO/RC-PROFESSIONALE, in cui venga esplicitamente indicato che l'Azienda viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza RCT/O dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 1.000.000,00=(eurounmilione/00).

L'Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Azienda o terzi, durante l'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza RC-PROFESSIONALE dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 1.000.000,00=(eurounmilione/00).

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia



assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Articolo 13 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

L'esecuzione del presente appalto implica rischi da interferenza, le prestazioni devono quindi svolgersi nel pieno rispetto del DUVRI allegato alla documentazione di gara.

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede in capo al Fornitore alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm., provvedendo a verificare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente;
- c) dotazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

Il Fornitore è tenuto:

- a) ad impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al servizio da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- b) ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- c) ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- d) a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Il Fornitore è altresì tenuto ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 14 – Organico, applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto deve essere alle dipendenze dell'Appaltatore e deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale da impiegare con esatte generalità, domicilio e posizioni assicurative e previdenziali.

Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove l'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione. Esso ha inoltre l'obbligo di



comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove esegue la prestazione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta:

- a) ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e dagli eventuali contratti integrativi di comparto o aziendali;
- b) all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi;
- c) all'osservanza delle disposizioni di legge di attuazione delle direttive comunitarie concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- d) a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale posto alle dipendenze dell'Appaltatore che, per lo svolgimento della propria attività, si trovi nei locali adibiti a mensa/bar, cucina e magazzini.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Impresa aggiudicataria in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Articolo 15 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche nella legge n. 108/2021 e con le limitazioni di seguito indicate.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).



Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del decreto citato.

Articolo 16 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Operatore economico l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 17 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Operatore economico rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 30. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 18 - Recesso della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Articolo 19 – Penalità e risoluzione del contratto

Per la disciplina dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto si rimanda all'articolo 13 dello Schema di contratto.

Articolo 20 - Fallimento dell'Appaltatore



In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 22 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Mafalda Viviano, Coordinatrice del Servizio Ristorazione dell'Azienda sede di Firenze.

Ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016 all'atto di aggiudicazione dell'appalto l'Azienda nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolgerà le funzioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 come integrate da quelle del D.M. n. 49/2018.

Articolo 23 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.